



# LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE

Dott. Francesco Pinelli

*Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo  
Delegato ai rapporti con il Tribunale – Sezioni Civili e per la materia delle CTU*

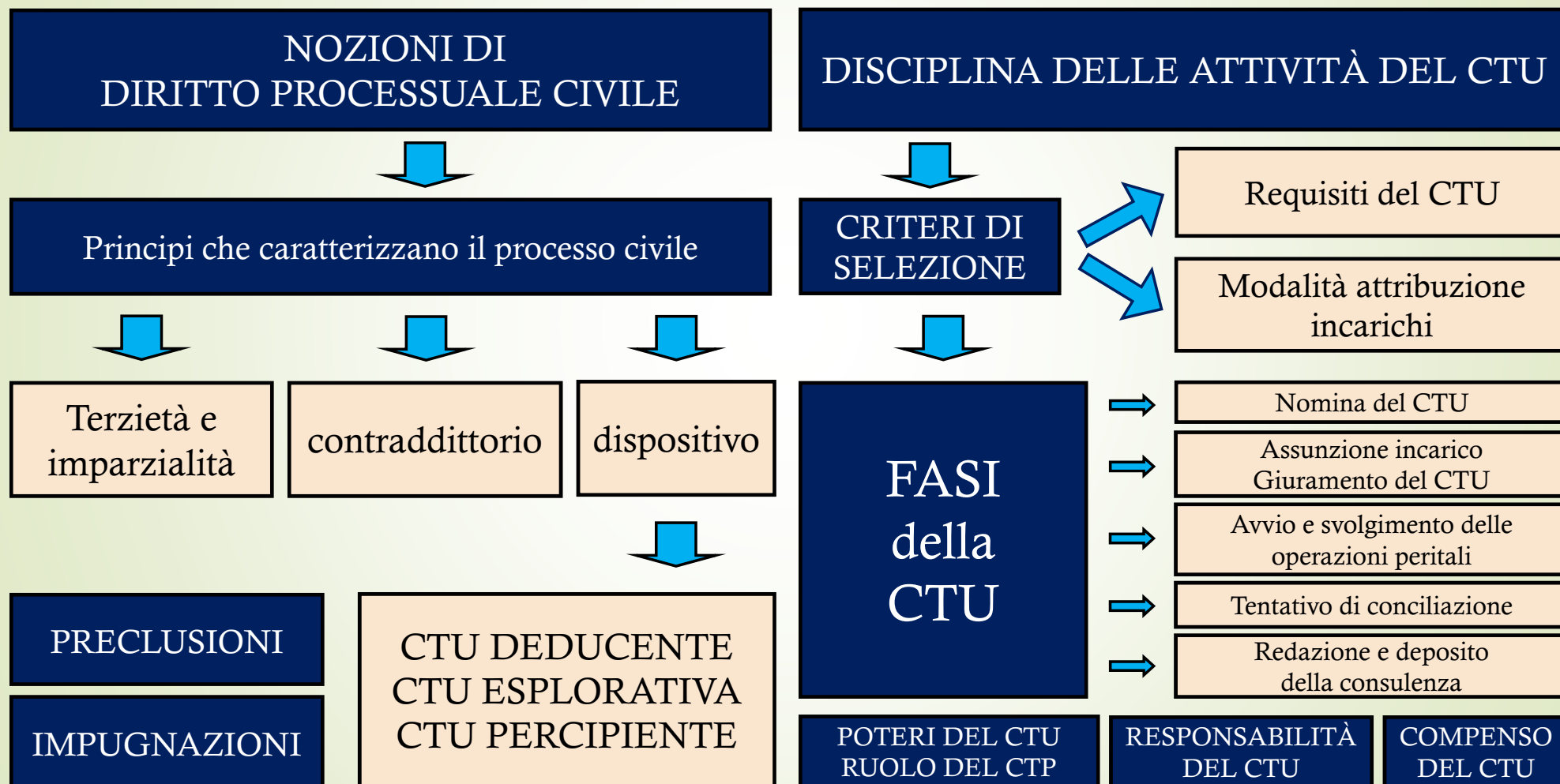
**Webinar ODCEC Palermo – 31.05.2022**

LA RILEVANZA DELLA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE

*Un approfondimento sugli aspetti procedurali*



# INDICE DEGLI ARGOMENTI





### DEFINIZIONE DI CONSULENTE TECNICO (desumibile dalla lettura degli articoli 61, 62, 191 c.p.c.)



*Il consulente tecnico è quel soggetto, fornito di specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o umanistiche in campi del sapere umano diversi da quello giuridico, che, in virtù di tale preparazione specifica, viene chiamato ad integrare le conoscenze del giudice allorché per la risoluzione della causa siano necessarie cognizioni in specifiche materie che trascendono quelle dell'uomo medio e che il giudice stesso non conosce né è tenuto a conoscere*



#### CONSULENTE «TECNICO»

Soggetto **ESPERTO** in una determinata disciplina chiamato a integrare le conoscenze del giudice in materie nelle quali la conoscenza giudiziale sia lacunosa e carente in ragione della loro natura specialistica



#### CONSULENTE «D'UFFICIO»

**AUSILIARIO DEL GIUDICE**  
Soggetto esterno all'organizzazione giudiziaria che presta occasionalmente la sua opera su incarico del giudice



### FONTI NORMATIVE

La figura e l'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio hanno la loro fonte normativa nel codice di procedura civile, come di seguito evidenziato:

- gli artt. 61-64 e 191-201 c.p.c. disciplinano *la perizia in generale con riferimento al Consulente Tecnico, al custode e agli altri ausiliari del Giudice*;
- gli artt. 87, 92, 259, 260 e 261 c.p.c. disciplinano *le varie fasi del procedimento*;
- gli artt. 5-23 disp. att. c.p.c. e l'art. 146 disp. att. c.p.c. disciplinano *la formazione e la tenuta dell'Albo speciale dei CTU presso il Tribunale*;
- gli artt. 89-92 disp. att. c.p.c. e l'artt. 145 disp. att. c.p.c. contengono *alcune ulteriori norme procedurali sulla nomina e sull'attività del CTU*.

In merito al compenso:

- la L. 08/07/1980, n. 319 “*Compensi spettanti ai Periti ed ai Consulenti Tecnici, con l'aggiornamento del D.M. 30/05/2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai Periti, Consulenti Tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale*”;
- il Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

## PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



Il CTU, in quanto ausiliario del giudice, è tenuto al rispetto della normativa che regola il processo civile



Il CTU, in caso di violazione della normativa processuale, non può invocare a propria giustificazione l'ignoranza della normativa stessa.

È, dunque, necessario che chiunque voglia assumere questo incarico sappia quali sono i **principi cardine che regolano il processo civile**, che si riflettono anche sull'attività del consulente tecnico.

### Articolo 111 della Costituzione

1. *La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge.*
2. *Ogni processo si svolge nel **contraddittorio** tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice **terzo e imparziale**. La legge ne assicura la ragionevole durata.*



Principio di  
terzietà



Principio di  
imparzialità



Principio del  
contraddittorio

Principio dispositivo

## PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



### PRINCIPIO DI TERZIETÀ



- **Il principio di terzietà** implica il distacco del giudice dalle domande delle parti, quindi il giudice (e il CTU) non può mai rivestire tale ruolo in una causa propria.

L'attuazione del principio è garantita dalle norme sull'astensione e sulla riconsulazione, articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, che impongono al Giudice di non decidere una causa nella quale potrebbe avere un interesse.

Tali disposizioni sono applicabili anche al CTU in virtù di quanto disposto dagli articoli 63 (Obbligo di assumere l'incarico e riconsulazione del consulente) e 192 del c.p.c. (astensione e riconsulazione del consulente).



### Articolo 63 codice procedura civile

1. *Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.*
2. *Il consulente può essere riconsulato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.*

# PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



## Principio di terzietà: astensione

### Articolo 51 codice procedura civile, rubricato «Astensione del giudice»

*Il giudice [e quindi il CTU] ha l'obbligo di astenersi:*

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;*

*In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza [...]*

Altri validi motivi di astensione del CTU possono essere, ad esempio, la **manca**za delle **specifiche competenze tecniche per assolvere l'incarico**, oppure l'**impossibilità di svolgerlo per impegni professionali precedentemente assunti**.



# PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



## Principio di terzietà: ricsuzione

### Articolo 192, comma 2, codice procedura civile

*Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di **ricsuzione** [...]*



Come si evince dalla lettura del testo, il consulente tecnico, a differenza del giudice, sembrerebbe non avere l'obbligo di astenersi, bensì la facoltà di farlo con la conseguenza che laddove il consulente tecnico non si astenga le parti possono invocare l'istituto della ricsuzione.

Se ricorre uno dei giusti motivi di astensione ed il CTU non lo fa presente al giudice fino a tre giorni prima dell'udienza in cui sarà chiamato ad assumere l'incarico, può essere “**ricsuato**” dalle parti.

La differenza sostanziale tra l'astensione e la ricsuzione è che:

- l'astensione rappresenta una iniziativa posta in essere dal consulente nominato, il quale rileva la sussistenza di motivi di incompatibilità con la funzione che deve esercitare nel giudizio;
- la ricsuzione, invece, rappresenta il diritto che viene riconosciuto alle parti, dalla legge, affinché queste non vengano assoggettate all'esame di persone che non abbiano i **requisiti di oggettività e di imparzialità**.





### PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ



Il comportamento del consulente nell'esecuzione dell'incarico deve improntarsi non solo a **diligenza** e **perizia** ma anche e soprattutto a **imparzialità**.

Al fine di essere e apparire imparziale, oltre ad astenersi nei casi previsti e rappresentare al giudice istruttore eventuali situazioni potenzialmente pregiudizievoli all'immagine di equidistanza dalle parti del giudizio, il consulente deve evitare comportamenti censurabili quali:

- **incontri privati con una sola delle parti;**
- **esame di documenti o atti prodotti dall'una parte o acquisiti *aliunde* e non comunicati all'altra.**



### PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO



Durante tutte le fasi processuali (e quindi anche nello svolgimento delle operazioni peritali) deve essere garantito il contraddittorio tra le parti.

La funzione di tale principio fondamentale è quella di assicurare la **posizione di parità tra tutti i soggetti, mediante la garanzia di un confronto dialettico nel corso del giudizio.**

Nel processo civile il principio del contraddittorio è espressamente ribadito **dall'articolo 101 del codice di procedura civile**, il quale al comma 1 dispone che *"il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa"*.

Il principio del contraddittorio esprime un'elementare esigenza di giustizia, per la quale nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice ed influire sul suo convincimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni peritali, il contraddittorio è disciplinato dall'art. 194 secondo comma c.p.c. (che prevede il diritto delle parti ad assistere alle operazioni peritali) e dall'art. 201 c.p.c., che disciplina la nomina del consulente tecnico di parte.

Il codice di procedura civile impone al perito, nelle operazioni di consulenza, l'obbligo di garantire una partecipazione effettiva delle parti processuali, dei relativi difensori e dei tecnici di parte (se nominati).

## PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



### PRINCIPIO DISPOSITIVO



Il Giudice **deve pronunciarsi solo sui fatti che gli sono sottoposti** e non può estendere il proprio giudizio (e il CTU non può estendere la propria valutazione tecnica) su fatti che non gli sono stati proposti dalle parti.

Ciò perché il processo civile non è finalizzato a ricercare la giustizia ad ogni costo, ma è finalizzato a indicare la disciplina da applicare alle fattispecie che vengono allegate dalle parti.

Diretta conseguenza di questo principio è la regola **della corrispondenza fra chiesto e pronunciato** (Art. 112 c.p.c.).



### Articolo 112 codice procedura civile rubricato «Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato»

*Il giudice deve pronunciare su tutta la **domanda** e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d'ufficio su **eccezioni**, che possono essere proposte soltanto dalle parti.*

# PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



## Principio dispositivo: onere di allegazione e di prova

Così come la decisione del Giudice, anche l'accertamento del CTU dovrà limitarsi ai soli fatti allegati in giudizio (proposti) dalle parti.



### ONERE DI ALLEGAZIONE

L'**onere di allegazione** nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.

Chi propone la domanda giudiziale non soltanto ha l'onere di indicazione dei fatti, ma fornire anche i mezzi di prova a sostegno dei fatti allegati in giudizio.



### ONERE DI PROVA

L'**onere della prova** è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso.

# PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



## Principio dispositivo: ancora sull'onere di prova

Nel processo civile, l'onere della prova è previsto dall'art. 2697 del codice civile.



### Articolo 2697 del codice civile, rubricato «Onere della prova»

1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio **deve provare i fatti** che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto **deve provare i fatti** su cui l'eccezione si fonda.

In virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova su cui basare il proprio convincimento.



### Articolo 115 codice procedura civile, rubricato «Disponibilità delle prove»

1. [...] il giudice deve porre a fondamento della decisione **le prove proposte dalle parti** o dal pubblico ministero nonché **i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita**.
2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione **le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza**.

La possibilità per il giudice di ricorrere ai c.dd. fatti notori sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui si tratti di fatti acquisiti alle conoscenze della collettività, in un dato tempo e luogo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Tipico esempio di fatto notorio è la svalutazione monetaria.

## PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



### Principio dispositivo: la Consulenza Tecnica d'Ufficio può costituire mezzo di prova?

Anche il CTU deve limitare il proprio accertamento ai fatti così come tempestivamente allegati e provati dalle parti. La consulenza tecnica d'ufficio non è qualificabile come mezzo di prova e **non può essere utilizzata per sgravare le parti dall'onere probatorio**.

Lo stesso codice di procedura civile non colloca, infatti, la CTU tra i mezzi di prova tipici (il documento, la confessione, la testimonianza, il giuramento e l'ispezione).



**La CTU non è un mezzo di prova ma uno strumento di valutazione delle prove**

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere definita un mezzo di prova in quanto non è uno strumento a disposizione delle parti ma uno strumento eventualmente a disposizione del giudice per accrescere competenze tecniche che esulano dall'ordinaria preparazione propria di un magistrato.

La sua funzione non è quella di determinare immediatamente il convincimento del giudice, ma di fornirgli un sostegno per l'interpretazione degli elementi che emergono dal processo, ivi compresi gli stessi mezzi di prova.

# PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



## Principio dispositivo: CTU deducente e CTU esplorativa

In generale, la base sulla quale poter disporre la consulenza tecnica d'ufficio è l'esistenza di un **fatto storico dimostrato**, su cui il CTU deve lavorare, per trarne quelle informazioni che altrimenti resterebbero ignote.



### CTU DEDUCENTE

Si parla di consulenza tecnica d'ufficio «**deducente**» quando vengono valutati dati e/o fatti già acquisiti e la consulenza viene realizzata solo dopo lo svolgimento delle prove.

Il confine entro il quale il CTU si muove, pertanto, sono i **fatti** già **acquisiti** al processo, e già **dimostrati** dalle parti (art. 2697 c.c.).



### Divieto di CTU ESPLORATIVA

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta quando con essa si intenda perseguire la ricerca o l'acquisizione di fatti ed elementi di prova che avrebbero dovuto essere dedotti e provati dalle parti, con evidente violazione del principio di contraddittorio.

Una consulenza si dice «**esplorativa**» quando non è finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti, ma a fare entrare nel processo nuovi fatti, che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e provare.



# PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



## Principio dispositivo: CTU percipiente

**Vi sono tuttavia alcuni casi in cui la CTU esplorativa è comunque ammissibile.**

Si pensi a quei casi in cui non è possibile provare un fatto, dedotto dalla parte, se a questa mancano specifiche competenze tecniche.

Da questo punto di vista, vi è l'identificazione, di fatto, della consulenza tecnica d'ufficio in **mezzo di prova atipico**.



### **CTU PERCIPIENTE**

In tali limitate ipotesi è quindi consentito affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta **consulenza deducente**), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta **consulenza percipiente**), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (esempi nel settore amministrativo/finanziario/fiscale: esame di bilancio o risultanze bancarie).

In ogni caso, anche con riferimento alla CTU percipiente, l'onere probatorio di ciascuna parte non viene eliminato, ma semplicemente attenuato.

Sulla parte incombe comunque l'onere, non di provare il fatto per cui è richiesta la CTU esplorativa, ma di **allegarlo**, di farlo cioè entrare comunque nel processo, anche se per il suo accertamento è richiesto l'intervento di un CTU.

## PRIMA PARTE – Nozioni di diritto processuale civile



### PRECLUSIONE



Vi sono inoltre dei termini ben precisi in cui le parti devono compiere determinate attività processuali.

**La preclusione consiste nella perdita o estinzione del diritto di compiere un atto processuale.**

Le preclusioni sono finalizzate ad assegnare tempi rapidi di celebrazione del processo, impedendo condotte dilatorie che si concretizzino in un'allegazione di fatti e produzione di prove diluita nel tempo, con il fine di dilatare i tempi del processo.

Senza entrare nel dettaglio, basti sapere che entro i termini di cui all'art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. devono essere allegati i fatti nel giudizio e che nei termini di cui all'art. 183, VI comma, n. 2 cpc devono essere proposte le prove.

Tali disposizioni comportano che **i fatti non tempestivamente allegati al processo e i documenti non tempestivamente depositati sono inesistenti ai fini processuali.**

Il CTU, pertanto, dovrà svolgere i propri accertamenti soltanto sulla documentazione tempestivamente acquisita al processo, e, **salvo che vi sia l'espresso consenso delle parti** (art. 198, comma 2, c.p.c., rubricato «Esame contabile»), non potrà acquisire documenti nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali

Dopo le sentenze della Cassazione SSUU di febbraio 2022 possiamo confermare quest'ultima affermazione?



### IMPUGNAZIONI



Il **giudizio di appello** consiste in una nuova valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, valutazione che è circoscritta ai motivi per i quali le parti hanno impugnato (contestato) la decisione di primo grado.

Nel giudizio di appello, infatti, a norma di quanto disposto dall'art. 345 c.p.c., **non possono essere proposte domande nuove né eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.**

La stessa norma dispone che **non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti,** salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

In ragione di ciò **la decisione nel giudizio di appello si fonderà soltanto sui fatti e sulle prove tempestivamente acquisite nel giudizio di primo grado.**

Parimenti **la consulenza tecnica d'ufficio avrà ad oggetto l'accertamento di tali fatti e documenti.**

Può, anche, accadere che il giudice di primo grado abbia errato nel fondare la propria decisione (e parimenti il CTU di primo grado possa avere errato nell'effettuare l'accertamento) su fatti e su prove tardivamente allegati al processo.

Può, pertanto, accadere che il giudice di appello fondi la propria decisione (e possa disporre il rinnovo della CTU) su fatti e documenti più limitati rispetto a quelli utilizzati nel giudizio di primo grado.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



Le norme del codice di procedura civile che disciplinano l'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio possono essere suddivise idealmente in una parte «statica» e una parte «dinamica».

*Parte statica*

*Parte dinamica*

CRITERI DI SELEZIONE

FASI della  
Consulenza Tecnica d'Ufficio

REQUISITI  
DEL CTU

MODALITÀ DI  
ATTRIBUZIONE  
DEGLI INCARICHI

Nomina del CTU

Assunzione incarico e giuramento del CTU

Avvio e svolgimento delle operazioni peritali

Tentativo di conciliazione

Redazione e deposito della consulenza

RESPONSABILITÀ  
DEL CTU

POTERI DEL CTU  
RUOLO DEL CTP

COMPENSO DEL CTU

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte statica: requisiti del CTU

#### Articolo 61 codice procedura civile, rubricato «Consulente tecnico»

1. *Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da **uno o più consulenti di particolare competenza tecnica**;*
2. *La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le **persone iscritte in albi speciali** formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.*

Quali sono gli «Albi speciali» di cui parla l'art. 61 c.p.c.?



#### Art. 13 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rubricato «Albo dei consulenti tecnici»

1. *Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.*
2. *L'albo è diviso in categorie.*
3. *Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.*

Presso ogni Tribunale, dunque, vengono istituiti gli albi dove vengono iscritti i professionisti che il giudice può nominare quali CTU. Tali elenchi vengono suddivisi per categorie, al fine di agevolare la scelta del consulente da parte del giudice.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte statica: modalità di attribuzione incarichi

#### CRITERI DI SELEZIONE

##### SULLA BASE DEL REQUISITO SOGGETTIVO



Normalmente, viene incaricato **un CTU del Tribunale in cui il giudice svolge il suo ufficio**.

Il giudice può incaricare della CTU anche **un professionista non iscritto all'albo dei CTU del Tribunale**, oppure **una persona non iscritta in nessun albo**, ma fornita della competenza tecnica particolare richiesta nella fattispecie.

In questi ultimi casi, tuttavia, deve motivare la sua scelta, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale.

##### SULLA BASE DEL NUMERO DEGLI INCARICHI RICEVUTI



In base a quanto previsto nell'**art. 23 disp. Att. cod. Proc. civ.**, rubricato «Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi», è necessario che gli incarichi siano **distribuiti a turno**, tra gli iscritti nell'albo, *“in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio”*.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: come avviene la nomina del CTU

#### NOMINA DEL CTU



La Consulenza Tecnica può essere disposta **d'ufficio** dal giudice oppure su **richiesta** delle parti.

Le parti non hanno un vero e proprio “diritto” alla perizia, ma si devono limitare a sollecitare il giudice ad avvalersi di questo strumento di valutazione, potendone suggerire anche gli specifici quesiti.

In tal caso, se il giudice nega la richiesta della CTU proveniente dalle parti, deve fornire anche una adeguata motivazione al suo diniego.



#### Articolo 191 codice procedura civile, rubricato «Nomina del consulente tecnico»

- 1. Nei casi previsti dagli articoli 61 seguenti il giudice istruttore, con **ordinanza** ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, **nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.***
- 2. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.*



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: in che consiste l'attività del CTU

#### Articolo 62 codice procedura civile, rubricato «Attività del consulente»

*Il consulente **compie le indagini che gli sono state commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti** che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e segg., e [dell'art.] 441 [Consulente tecnico in appello].*



Il CTU nominato deve **rispondere al quesito** (o spesso ai quesiti) **formulato dal giudice** con l'ordinanza di nomina, che è l'unico soggetto che può disporre la consulenza tecnica (mentre le parti processuali possono solamente richiederla).

Al fine di evitare che il CTU debba in seguito formulare infiniti supplementi poco remunerati, è consigliabile chiedere al Giudice, al momento del conferimento dell'incarico, la risoluzione del maggior numero di valutazioni giuridiche che influiscono sullo svolgimento dell'incarico.

Ovviamente, ciò comporta **una approfondita conoscenza della materia ed uno studio preventivo del quesito.**

Si tratta, in sostanza, di un procedimento all'interno del processo in cui i compiti del CTU sono riassunti in:

- rispondere ai quesiti posti dal giudice;
- essere presente alle udienze indicate dal giudice;
- quando ritenuto opportuno, esprimere il proprio parere avanti alle parti in camera di consiglio e ad assistere alla discussione davanti al collegio, ex art 197 cod. Proc. civ..

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: assunzione dell'incarico

#### Articolo 63 codice procedura civile rubricato «Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente»

1. *Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.*
2. *Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51 cpc. [...]*



Una volta nominato, il CTU ha **l'obbligo di assumere l'incarico**.

Non ricorre tale obbligo in due soli casi: qualora il CTU nominato non sia iscritto all'albo e qualora ricorra una delle cause di astensione (in questo caso occorre darne comunicazione al Tribunale almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per il giuramento e conferimento dell'incarico).

L'ordinanza di nomina è notificata dal Cancelliere a norma dell'art. 192 c.p.c.; nel tempo intercorrente tra la nomina e l'udienza, il CTU può **prendere visione del fascicolo** (accesso al fascicolo informatico tramite portale *pst.giustizia.it*), per **verificare eventuali motivi di incompatibilità** e per **studiare il quesito**.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



Parte dinamica: **udienza di conferimento dell'incarico**

### GIURAMENTO DEL CTU

#### Articolo 193 codice procedura civile, rubricato «Giuramento del consulente»

*All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità.*

Il giudice, preso atto del giuramento, adotta apposito provvedimento con il quale:

- assegna al CTU un acconto, indicando la parte onerata al pagamento;
- autorizza il CTU ad assumere informazioni da terzi ed a chiedere chiarimenti alle parti ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ.;
- autorizza il CTU ad avvalersi di ausiliario dallo stesso indicato, ove ritenuto necessario (attenzione: solo qualora l'ausiliario del CTU venga autorizzato, potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute);
- autorizza il CTU ad esperire il tentativo di conciliazione tra le parti;
- autorizza il CTU ad utilizzare il mezzo proprio;
- assegna alle parti un termine entro il quale provvedere alla nomina del Consulente Tecnico di Parte (normalmente fino all'inizio delle operazioni peritali).

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: verbale di udienza e assegnazione dei termini

Il CTU, se ha già preso visione del fascicolo, può subito indicare al giudice eventuali **lacune della documentazione**, che non gli permetterebbero di svolgere l'incarico così come formulato nel quesito.

Il Giudice, con il verbale di udienza, **conferma** (o **integra/rettifica** sulla base delle note depositate dalle parti) i quesiti che sono stati posti con il provvedimento di nomina ed assegna i **termini** previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c.

### Articolo 195, co. 3, codice procedura civile, rubricato «Processo verbale e relazione»

*La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.*



**TRE TERMINI** previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c.:

- il primo entro il quale il CTU deve trasmettere la relazione alle parti costituite;
- il secondo entro il quale le parti devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla “bozza” della relazione;
- il terzo (anteriore alla successiva udienza), entro cui il CTU deve depositare in cancelleria (nel fascicolo informatico) la relazione definitiva, contenente le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: inizio operazioni peritali

Il giorno ed il luogo di inizio delle operazioni peritali del CTU è dichiarato, normalmente, direttamente in udienza di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 90 disp. Att. cod. Proc. civ. (rubricato «*Indagini del consulente senza la presenza del giudice*»), anche perché a fronte di tale data il giudice stabilisce i tre termini previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c., nonché la data della successiva udienza per l'esame della relazione di consulenza tecnica.

In alternativa, l'inizio delle operazioni peritali del CTU deve essere comunicato fuori udienza, ai difensori delle parti (ovviamente a cura dello stesso professionista) tramite “biglietto di cancelleria” notificato a mezzo di un ufficiale giudiziario, o più semplicemente mediante fax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

Tale adempimento è conseguenza di quanto previsto dall'art. 194, co. 2, c.p.c.

### Articolo 194, co. 2, codice procedura civile, rubricato «Attività del consulente»

*[...] le parti possono **intervenire alle operazioni** in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.*

In attuazione del principio del contraddittorio, il CTU **dovrà consentire la dialettica processuale** tra i consulenti di parte, consentendo ai medesimi (nonché alle parti e ai difensori) la massima partecipazione alle operazioni peritali.

È possibile differire l'inizio delle operazioni peritali del CTU, ovvero rinviarne la prosecuzione, anche su richiesta delle parti interessate (o dei loro difensori o CTP) purché vi sia un **motivo oggettivo** (es. malattia) e **legittimo** (es. concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e non differibili), in quanto occorre sempre tenere presente i principi del processo civile, ivi compreso quello – costituzionalmente rilevante, ex art. 111 Cost. – della *ragionevole durata*.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



Parte dinamica: una parentesi sul ruolo del CTP e sulle peculiarità del suo incarico

### Articolo 201 codice procedura civile, rubricato «Consulente tecnico di parte»

- 1. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.*
- 2. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.*



La funzione del CTP in tribunale è quella di **coadiuvare, assistere e controllare** l'attività del CTU.

Si tratta di un professionista dotato delle medesime conoscenze tecniche specifiche del CTU.

La nomina del CTP è fatta dalle parti processuali e non è vincolata all'obbligo, previsto per il CTU, di sceglierlo tra le liste dei professionisti iscritti in appositi albi, anche se, opportunamente, si tende ad effettuare la nomina del CTP tra i professionisti che danno maggiori garanzie di professionalità.

La nomina del CTP è opportuna anche per presentare domande al CTU o sollecitare la valutazione di alcuni elementi che potrebbero essere sfuggiti o essere stati sottovalutati dal CTU.

Il Consulente Tecnico di Parte determina il proprio compenso con accordo “privato” con la parte che rappresenta, mentre i compensi del CTU, come vedremo, sono regolati in base alla legge.

Altra differenza tra le due figure sta nella **responsabilità**: il CTP, a differenza del CTU, non è considerato pubblico ufficiale, per cui la sua è una responsabilità contrattuale nei confronti della parte che gli ha conferito l'incarico.



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: la verbalizzazione delle attività espletate

#### IL VERBALE DEL CTU



Alla data e nel luogo indicati, comunicati dal CTU, iniziano le operazioni di consulenza tecnica.

Prima di dare avvio alle operazioni, è opportuno che il CTU si accerti dell'identità dei presenti (le parti, i procuratori delle parti, i consulenti tecnici ritualmente nominati) e della regolarità delle nomine, verificando il deposito delle stesse in Tribunale entro la data fissata dal giudice.

In sede di apertura, il CTU acquisisce i riferimenti dei consulenti di parte per ogni comunicazione, **legge** ai presenti **il testo dei quesiti** e **chiede ai presenti se ravvisino o meno problemi interpretativi** che necessitano di chiarimenti di cui è opportuno informare il magistrato al fine di ottenere, in via ufficiale, istruzioni, autorizzazioni o chiarimenti.

Il CTU verbalizza le operazioni svolte nel corso del suo incarico in un apposito documento, ossia il **verbale di CTU**, nel quale annota il giorno ed il luogo delle attività, le persone presenti, l'attività svolta e le altre circostanze ritenute rilevanti (come l'autorizzazione ad acquisire nuova documentazione, specificando quali siano).

Il CTU, nell'espletamento delle sue funzioni, è considerato **pubblico ufficiale** ai sensi dell'art. 357 del codice penale; pertanto, le verbalizzazioni circa le informazioni ricevute e fatti accaduti in sua presenza fanno fede fino a querela di falso.



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: il ruolo di conciliatore del CTU

#### IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE



Tra i compiti assegnati dal giudice al CTU, vi può essere quello di esperire il **tentativo di conciliazione** tra le parti. Questo perché la perizia, facendo luce su aspetti tecnici essenziali per la risoluzione della controversia, potrebbe permettere di trovare un **accordo** tra i litiganti.

#### Articolo 199 codice procedura civile, rubricato «Processo verbale di conciliazione»

1. *Se le parti si conciliano, si redige **processo verbale della conciliazione**, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.*
2. *Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.*



L'**esito positivo** del tentativo di conciliazione comporta l'**estinzione** del processo civile.  
Se, al contrario, il tentativo di conciliazione ha **esito negativo**, il processo continua il suo normale percorso.

#### Articolo 200 codice procedura civile, rubricato «Mancata conciliazione»

1. *Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.*
2. *Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'art. 116, secondo comma [Valutazione delle prove].*

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



Parte dinamica: i poteri del CTU nello svolgimento dei suoi compiti

### L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI



Come detto, il giudice può autorizzare il CTU a chiedere **chiarimenti alle parti** (si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 88 c.p.c. le parti devono comportarsi con **lealtà e probità** e che il loro comportamento può essere rilevante *ex art. 116 c.p.c.* ai fini della decisione), ad assumere **informazioni da terzi**, ma tenendo ben presente che, ai sensi dell'**art. 90, co.2, disp. Att. cod. Proc. civ.**, ***“non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice”***.

Questo perché, come ricordato, oggetto dell'indagine del CTU possono essere solamente i fatti “provati” o almeno “dedotti” dalle parti, nei modi e nei termini a loro consentiti.

L'autorizzazione non è richiesta quando i fatti da acquisire, su cui ricavare informazioni siano **accessori**, o “secondari” cioè non rientranti nell'oggetto della controversia.

Per garantire il contraddittorio, il CTU dovrà indicare alle parti **la fonte** dei documenti rilevanti dal punto di vista tecnico ed utili ai fini della decisione, sebbene non facenti parte del fascicolo processuale.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: i poteri del CTU nello svolgimento dei suoi compiti

#### L'ACQUISIZIONE DI NUOVI DOCUMENTI



In linea generale, il CTU non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il **termine per la relativa produzione sia ormai scaduto**.

Si ricordi, al riguardo, che **nel processo civile i documenti possono essere prodotti**:

- a) mediante allegazione all'atto di citazione (art. 163 c.p.c.) od alla comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti (ad es., ricorso introduttivo);
- b) con le eventuali memorie, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- c) mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.), entro il termine fissato nell'ordinanza.

I documenti prodotti al di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal giudice ed a fortiori lo sono per il CTU.

Il CTU, quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il CTU dovrà rilevare l'impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli e la parte renitente scontrerà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (onere della prova).

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: i poteri del CTU nello svolgimento dei suoi compiti

#### LA NATURA SPECIALE DELLA CONSULENZA CONTABILE



#### Articolo 198, co. 2, codice procedura civile rubricato «Esame contabile»

*Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso delle parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195.*

La **consulenza per esame contabile** ha **natura speciale** rispetto a quella disciplinata in generale per ogni altro caso.

In particolare, l'art. 198 c.p.c. esige una duplice manifestazione di consenso dai litiganti: un preliminare consenso, affinché il CTU possa esaminare i documenti prodotti in giudizio, ed un secondo consenso affinché possa farne menzione nella relazione.

La ragione di tale norma si collega alla possibilità per il CTU contabile di esperire il tentativo di conciliazione con le parti, con la conseguenza che se la parte avesse consentito al CTU di prendere visione dei propri documenti non prodotti, nella speranza di poter raggiungere una transazione, e poi questa non riesce, chi aveva dato il consenso all'esame dei documenti può legittimamente vietare che di essi si faccia menzione nella relazione.

**Qualora una o più parti neghino il consenso ad utilizzare documenti che siano funzionali alla risoluzione del quesito ci si è chiesti se comunque il CTU possa usare tali documenti, in particolare qualora in loro assenza la perizia non possa essere portata a termine.**

In dottrina è ammessa l'acquisizione di documenti nuovi, senza il consenso delle parti, esclusivamente quando riguardino fatti secondari ed accessori e non fatti primari che le parti avrebbero dovuto porre a fondamento di domande od eccezioni.

**La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato la questione con le sentenze n. 3086 e n. 6500 del febbraio 2022.**

A prescindere dalle interpretazioni, **il CTU dovrà, sulla questione, relazionare al giudice istruttore e chiedere l'autorizzazione all'acquisizione.**

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: la redazione della consulenza tecnica

#### REGOLE GENERALI PER LA REDAZIONE DELLA CTU

Non vi sono regole codificate nella stesura dell'elaborato di CTU e non bisogna assolvere a nessuno schema preordinato.

Ogni professionista può validamente impiegare la sua abituale tecnica espositiva rappresentando i fatti nella maniera più congeniale.

Certamente la consulenza tecnica va redatta in modo **chiaro ed intellegibile**.

Il CTU nell'assolvimento del suo incarico **deve astenersi dal formulare giudizi attinenti al merito della decisione, ovvero esprimere pareri sulla fondatezza della domanda e/o compiere valutazioni di tipo giuridico**, essendo la sua funzione quella di ausiliario del giudice e non di sostituto.

L'ausiliario di giustizia **non deve trarre conclusioni e deduzioni *ultra petitum* e non deve mai basare le sue deduzioni su impressioni sue o di altri**, dovendo necessariamente procedere per esame, per analisi, deduttivamente, ma mai per impressioni.

**Il compito del consulente tecnico non è quello di decidere la causa.** Questa è una valutazione appannaggio del giudice, che, anzi, è detto "*peritus peritorum*", e cioè "il perito dei periti", nel senso che può anche discostarsi dalle valutazioni svolte dal CTU, fornendo un'adequata motivazione.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: la redazione della consulenza tecnica

#### IL CONTENUTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



La relazione del CTU deve contenere l'indicazione del quesito, la descrizione dell'attività svolta, le valutazioni tecniche e le loro spiegazioni, ed infine la risposta al quesito o i motivi di impossibilità di darvi risposta.

Uno schema di massima per la redazione della consulenza tecnica potrebbe essere il seguente:

- l'**epigrafe** in cui il consulente riporta i nomi delle parti, le domande ed il quesito;
- la **parte narrativa** in cui il CTU ripercorre le varie fasi temporali degli accertamenti compiuti;
- la **parte descrittiva** in cui il CTU indica il materiale utilizzato ed i fatti su cui ha fondato il proprio convincimento;
- la **parte valutativa** in cui il CTU risponde ai quesiti del giudice motivando e documentando le sue risposte nel modo più preciso possibile;
- la **parte conclusiva** in cui il CTU espone in modo sintetico quanto esposto precedentemente.



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: l'istanza di proroga

#### IL RISPETTO DEI TERMINI ASSEGNATI

A differenza di quanto accadeva in passato, con la nuova normativa (art. 195 c.p.c.) il CTU non deposita la relazione peritale in cancelleria, ma la comunica alle parti, entro il termine stabilito dal giudice, per permettere a queste di elaborare le controdeduzioni alla CTU.

Difatti, preso atto della perizia, il CTP (e quindi la parte processuale) può trasmettere al CTU osservazioni e note scritte.

A queste il CTU risponderà, depositando la **relazione conclusiva** entro la data all'uopo stabilita dal giudice.

Se il CTU deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dal giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell'udienza successiva a quella del giuramento.

Si tratta di un termine considerato ordinatorio, nel senso che, in caso di circostanze motivate, il CTU può chiedere al giudice una **proroga** per il deposito della relazione peritale.

Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione **qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo incontrato dal CTU** o dalle parti.

L'impedimento non è legittimo quando dipenda dalla renitenza delle parti a collaborare con il CTU.

Se le parti, od una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al CTU di dare risposta al quesito postogli, l'ausiliario non può rinviare *sine die* l'inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal giudice e redigere la relazione mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse.

Ugualmente, non costituisce valido motivo per rinviare il deposito della relazione, la pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al CTU di rinviare l'inizio delle operazioni (salvo che il giudice, a seguito di istanza, non valuti di sospendere le operazioni peritali).



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: il deposito della relazione

#### GLI STRUMENTI NECESSARI PER IL DEPOSITO



La relazione deve essere depositata in formato digitale.

È preferibile il deposito della stessa anche in forma cartacea (senza gli allegati).

La gestione telematica delle attività processuali richiede il possesso dei seguenti **strumenti telematici**:

- un indirizzo PEC;
- la firma digitale;
- un redattore atti (programma o software c.d. “redattore” - SLpct è il più usato). Si tratta di uno strumento informatico che permette la creazione della c.d. “busta telematica” per il deposito degli atti del procedimento;
- un punto di accesso (PDA). Il PDA fornisce i servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti, ossia permette l’inserimento degli atti nel circuito processuale.

Il primo PDA è il portale *pst.giustizia.it*.

Vi sono anche PDA alternativi (alcuni gratuiti, altri a pagamento).

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: il deposito della relazione

#### LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CONSULENZA TECNICA



La busta (generata con il software) viene trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dell'Ufficio Giudiziario relativo alla causa (ad esempio, **tribunale.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it**, **ca.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it**).

Segue la ricezione di 4 messaggi:

- accettazione nel sistema;
- consegna. I depositi si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia;
- esito controlli automatici (avvenuta lavorazione della busta telematica da parte del gestore dei servizi telematici del dominio giustizia);
- accettazione busta da parte della cancelleria.

Il PCT (Processo Civile Telematico) prevede che:

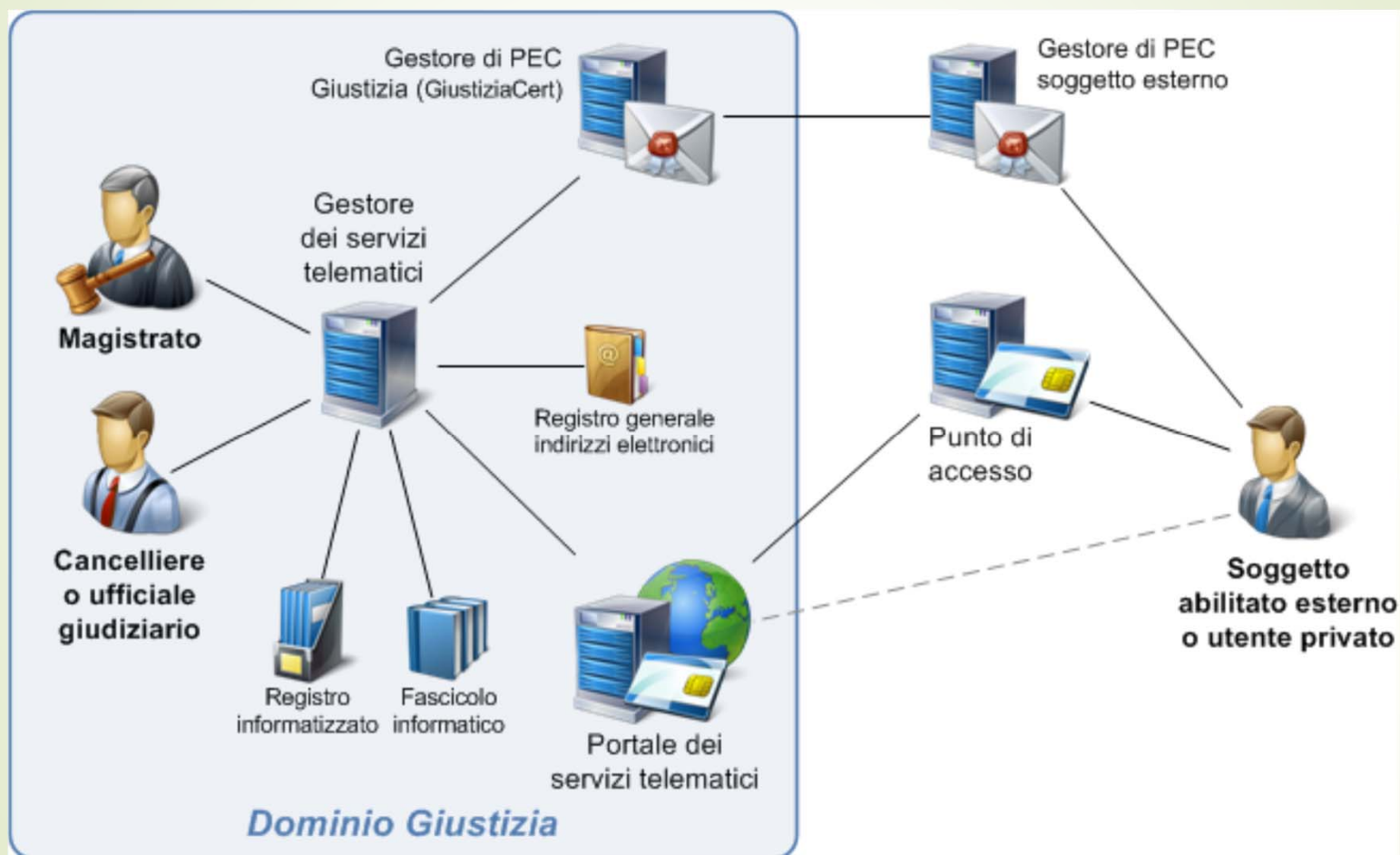
- si possono effettuare uno o più depositi;
- la dimensione massima di ogni “busta” è di 30MB;
- il numero massimo di allegati è 20.

Il professionista redige come in passato il proprio atto (in formato Word, Excel, ecc.) e poi lo salva in formato PDF.

Il PDF deve essere un PDF “nativo”, cioè un documento generato direttamente dal file originario, e non una scansione dell'atto.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU

### Parte dinamica: il deposito della relazione



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: il richiamo e la sostituzione del CTU

#### LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA PERIZIA

#### Articolo 196 codice procedura civile rubricato «Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente»

*Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la **rinnovazione delle indagini** e, per gravi motivi, la **sostituzione del consulente tecnico**.*

Dopo il deposito della relazione, il CTU potrebbe essere chiamato ad una **integrazione della perizia** o potrebbero essergli richiesti chiarimenti in merito a talune questioni specifiche.

È importante sottolineare l'importanza di rendere i chiarimenti nel contraddittorio con le parti.

In merito al contraddittorio, è opportuno sottolineare come sia fondamentale che venga sviluppato anche preventivamente al deposito della relazione stessa; il CTU, infatti, deve fissare riunioni od operazioni e trasmettere la consulenza alle parti costituite sempre avvisando per tempo le parti in causa.

Il giudice, inoltre, ha la facoltà di disporre, per gravi motivi, la **sostituzione del consulente tecnico**.

I gravi motivi di cui parla la norma sono riferibili a gravi inadempienze compiute dal CTU stesso: la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale o l'inosservanza del termine entro il quale il consulente deve presentare la relazione possono essere validi esempi dei "gravi motivi" di cui parla la norma.

Il giudice in ogni caso è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni che lo portano a disporre di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: la nullità della relazione peritale

#### LE CAUSE DI NULLITÀ SOSTANZIALI DELLA CTU



Le cause di nullità sostanziali emergono fondamentalmente quando avvengono **violazioni in merito al contraddittorio e al diritto di difesa.**

Le **ipotesi di nullità più frequenti** possono essere suddivise in tre macrogruppi a seconda che il difetto riguardi la comunicazione (A), la partecipazione (B) o l'acquisizione di documenti ed il compimento di indagini non consentite (C), come di seguito meglio specificate:

- A. **la mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali** (e l'eventuale mancata comunicazione di ripresa delle suddette operazioni). Nel caso in cui il consulente non abbia avvisato le Parti o nell'ipotesi in cui l'avviso sia stato comunicato con forma non idonea, la consulenza tecnica è nulla per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa se i legali o i CTP non siano potuti intervenire a causa di tale omissione.
- B. **la partecipazione ad operazioni peritali di consulenti tecnici o altre figure non nominate;**
- C. **l'acquisizione di documenti non prodotti in causa e il compimento di indagini non consentite dalla legge.**

In linea generale, in merito all'ultimo punto, va sempre tenuto presente che gli elementi sui quali si fonda il giudizio tecnico del CTU devono essere gli stessi su cui il Giudice potrebbe fondare la propria sentenza, con la conseguenza che **l'esperto non potrà giungere a conclusioni basandosi sui fatti o circostanze che non siano già state ritualmente dedotte o provate in giudizio.**

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: profili di responsabilità

#### LA RESPONSABILITÀ DEL CTU



Ai sensi dell'art. 64 c.p.c., il CTU è **civilmente responsabile**, nel caso in cui fornisca una consulenza sbagliata, del **danno** che le parti hanno subito in conseguenza.

Inoltre, ne risponde anche **penalmente**, se *“incorre in **colpa grave** nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329”* (art. 64, comma 2, c.p.c.).

Si applica, inoltre, la pena accessoria della sospensione dell'esercizio della professione, da tre mesi a tre anni, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto, in base all'art. 35 del codice penale.

Inoltre, come detto, il CTU, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, è destinatario delle fattispecie incriminatrici che riguardano i pubblici ufficiali, come ad esempio il **peculato** (art. 314 c.p.), la **concussione** (317 c.p.), la **corruzione** (art 318 e 319 c.p.), **abuso d'ufficio** (323 c.p.).

Infine, sono previste **sanzioni disciplinari** a carico del CTU (art. 20 disp. Att. cod. Proc. civ.), per la violazione del requisito della condotta morale specchiata o per l'inosservanza degli incarichi ricevuti, che vanno dall'**avvertimento**, alla **sospensione** dall'albo fino ad un anno, alla **cancellazione** dall'albo.



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: i compensi del CTU

#### L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL CTU



I compensi del CTU sono regolati dal Decreto Legislativo 115 del 2012 (conosciuto come Testo Unico in materia di spese di giustizia) e dal Decreto Ministeriale del 30 maggio 2002.

L'art. 71 del Testo Unico prevede che l'istanza di liquidazione del compenso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni, e quindi dal deposito della relazione peritale.

La liquidazione del compenso è effettuata, a norma dell'art. 168 del predetto Testo Unico, con il Decreto di pagamento emesso dal magistrato che procede; avverso il decreto di liquidazione del compenso le parti possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

In qualità di ausiliario del magistrato, al CTU ha diritto ex art. 49 TUSG a: l'**onorario**, l'**indennità** di viaggio e di soggiorno e il **rimborso delle spese** sostenute per l'adempimento dell'incarico.

La **misura** degli onorari **fissi** e **variabili** sono regolati dall'allegato al decreto ministeriale del 30.05.2002, che prevede, per questi ultimi, la possibilità di oscillare da un minimo ad un massimo che il giudice deve stabilire sulla base *"delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita"* (art. 51 TUSG).

Il **decreto**, motivato, **costituisce**, a norma dell'art. 168 comma 2 del predetto Testo Unico, titolo esecutivo.

Ciò significa che in forza del predetto decreto il CTU può agire direttamente in via esecutiva nei confronti della parte tenuta al pagamento delle spese che si sia resa inadempiente.



## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: i compensi del CTU

#### PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO



Al fine di determinare il valore di riferimento per l'applicazione degli onorari occorre considerare il principio generale stabilito dall'art.1 del D.M. 30 maggio 2002 secondo cui *"per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e **per la consulenza tecnica al valore della controversia (...)**"*.

Ne deriva, pertanto, che mentre nel caso di consulenza tecnica o di perizia in materia penale occorre avere riguardo al valore del bene o dell'utilità oggetto dell'accertamento risultante dagli atti, **per la consulenza tecnica nel giudizio civile il riferimento va fatto con richiamo alle norme di cui agli artt. 10 e successivi del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.**

Le norme regolatrici ad oggi in vigore prevedono un limite massimo di liquidazione non superabile.

Qualora si tratti di **prestazioni di eccezionale importanza**, complessità e difficoltà, **l'ausiliario potrà richiedere ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 che gli onorari vengano aumentati fino al doppio**, evidenziando nella domanda gli elementi di fatto secondo cui l'indagine espletata, pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità, lo abbiano comunque impegnato in misura notevolmente massiva per importanza tecnico – scientifica, complessità e difficoltà.

Si precisa altresì che è possibile ricorrere al detto principio di aumento sino al doppio quando il valore di riferimento sul quale calcolare l'onorario a percentuale superi lo scaglione massimo previsto dalla voce della tabella.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: i compensi del CTU

#### LE TABELLE

- ❑ **Articolo 2:** la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale
  - L'onorario è determinato a percentuale per scaglioni
  - La soglia dell'ultimo scaglione è di euro 516,456,90. La Corte di Cassazione ritiene che per valori superiori a tale limite massimo gli onorari non sono liquidabili, *ma il superamento del limite può essere valutato dal giudice come indice dell'eccezionale importanza della perizia, che giustifica la maggiorazione ex art. 52.*
- ❑ **Articolo 3:** valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali, beni mobili in genere.
- ❑ **Articolo 4:** bilancio e relativo conto profitti e perdite.
- ❑ **Articolo 5:** inventari, rendiconti e situazioni contabili, salvo quanto previsto nell'art. 4.

#### IL CRITERIO DELLE VACAZIONI

Qualora si tratti di prestazione non contemplata neppure in via analogica dalle tabelle, così come nel caso in cui la controversia sia di **valore indeterminabile**, il CTU dovrà indicare il tempo impiegato per l'esecuzione dell'incarico e chiedere la liquidazione del compenso **a vacanze** (€ 14,68 prima vacanza, € 8,15 successive vacanze)

In tale caso la richiesta dell'onorario a tempo non potrà superare le quattro vacanze giornaliere per il periodo calcolato dal giorno del conferimento dell'incarico a quello del deposito della relazione, applicando una sola volta l'onorario per la prima vacanza.

## SECONDA PARTE – Disciplina delle attività del CTU



### Parte dinamica: i compensi del CTU

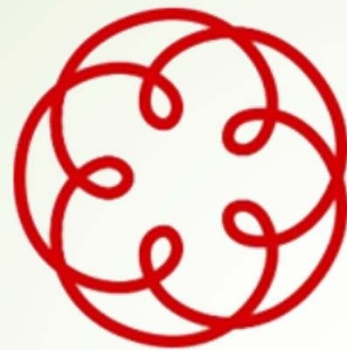
#### CHI È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CTU?



Per quanto concerne l'individuazione della parte tenuta al pagamento del compenso, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha **natura solidale** ex art. 1294 c.c., dal momento che la sua prestazione viene svolta nell'**interesse di tutte le parti del giudizio**.

I compensi, dunque, sono liquidati dal giudice e messi a carico delle parti, tra di loro **obbligate in solido**, *“atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”* (Cassazione, sentenza n. 28094/2009).

Pertanto, se le parti non fanno opposizione dopo l'emissione del decreto di liquidazione del giudice in favore del CTU, **questi può procedere anche nei confronti di una sola di esse, pretendendo il versamento dell'intera somma**, non assumendo rilievo alcuno il fatto che il giudizio sia giunto a sentenza e il giudice abbia posto le spese a carico dell'altra parte oppure solo parzialmente a carico della parte intimata.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI PALERMO



*Grazie  
e  
arrivederci*